

AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE SETTIMANALE DEL 19/10/2020

CIVILE

- **SUCCESSIONE – Revoca del Testamento -**

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 14 ottobre 2020 n. 22191

Massima:

L'irreperibilità del testamento, di cui si provi l'esistenza in un certo tempo mediante la produzione di una copia, è equiparabile alla distruzione. L'onus probandi che esso fu distrutto da persona diversa dal testatore, oppure che costui non aveva intenzione di revocarlo, incombe su chi vi ha interesse.

La vicenda: In un giudizio in materia di eredità, il giudice di prime cure aveva accolto la domanda proposta da una donna contro gli eredi legittimi di un uomo cui era stata legata sentimentalmente, riconoscendo che quest'ultimo aveva disposto in favore di essa attrice con disposizioni contenute in un testamento olografo, del quale la donna possedeva solo una copia. In particolare, la copia del testamento debitamente pubblicata con verbale notarile, riproduceva in fotocopia le disposizioni testamentarie olografe con le relative data e sottoscrizione, da un lato, e conteneva frasi olografe, siglate e sottoscritte, oltre a un codicillo con cui il testatore revocava una delle disposizioni testamentarie, dall'altro lato. La sentenza di primo grado, tuttavia, veniva impugnata dalla legittima coniuge del testatore e la Corte d'appello competente rigettava la domanda dell'attrice del primo grado, proseguita nel frattempo dagli eredi, dato che la stessa era deceduta. La Corte territoriale, nello specifico, riconosceva che l'irreperibilità del documento originale rendeva operante la presunzione di revoca stabilita ex art 684 c.c., presunzione che nella specie non era stata superata. Per la cassazione di quest'ultima sentenza, gli eredi della donna legata sentimentalmente al testatore proponevano ricorso.

La decisione della Corte: La Suprema Corte prima di esaminare i motivi di ricorso ha ritenuto opportuno identificare le ragioni che avevano indotto il primo giudice ad accogliere la domanda ed il giudice di appello a riformare la decisione.

Il Tribunale, in particolare, aveva riconosciuto che:

(1) il documento pubblicato dal notaio, in considerazione delle sue caratteristiche, fosse assimilabile all'originale;